

REGOLAMENTO PER MACELLAI A BRISSAGO

La Municipalità di Brissago

E' addivenuta al presente Regolamento pei Macellari.

- 1. Resta proibito a chiunque il vender carni a prezzo maggiore della meta sotto le pene qui sotto descritte.*
- 2. Chiunque vorrà macellare in questa Comune dovrà annunciarli alla rispettiva Municipalità della stessa Comune, ed ottenere da questa l'abilitazione, e dovrà sottoporli a quei regolamenti e (discipline) di polizia, e (sanitari) che la medesima Municipalità troverà espediente di ordinare, (massime) circa il luogo, tempo, e modo di macellare, vender le carni, e stender le pelli.*
- 3. Chiunque avrà fatta la sudetta dichiarazione alla suddetta Municipalità di voler in quella macellare la carne in ogni tempo per tutto l'anno, e venderla alla metà, che verrà data da tempo da questa Municipalità. Dovrà perciò ogni Macellaro avere ogni giorno la sua bottega facilmente provveduta di buone carni adattate alla località per ogni bisogno.*
- 4. Tutte le carni saranno esposte alla pubblica vista, ed a disposizione ed a disposizione di chiunque ne ricerca per proprio uso senza do distinzione di persone, ed (escluso) ogni pretesto d'averla già promessa ad altri, e restando anche proibiti (ripostili.) segreti per nascondere le carni, ciò anche fatto la perdita delle carni che si trovassero nascoste.*
- 5. Scorticando li bestie minute dovranno li Macellari lasciare porzione di pelle attaccata alle (ugne) sufficiente per distruggere la specie; ne si potranno levare le mamme alle bestie, se non dopo che saranno scorticate, ne potranno vendere carne di una qualità per un'altra.*
- 6. Non potrà pesarsi carne con attaccate le (ugne), e la egli detta giunta non potrà eccedere le oncie tre per ogni libbra di carne, e dovrà sempre essere della stessa bestia.*
- 7. Resta proibito a chiunque l'introdurre nella Comune carne morte per farne la vendita, ove vi siano Macelli fissi.*
- 8. Similmente é vietato il farne vendita il macellare bestie ammalate, od infette da qualche morbo contagioso.*
- 9. Li contravventori al presente Regolamento saranno puniti per la prima volta in franchi quattro, la seconda in dieci, e la terza in quindici, oltre la perdita della mercanzia, e alla sospensione in questo capo dall'esercizio di suo impiego per un anno.*
- 10. Il presente Regolamento sarà consegnato alli Macellari da tenersi pubblicamente esposto ne loro macelli.*

*Dato dal Burò Municipale
li 10. Ottobre 1829*

*Per la Municipalità
Giò Branca Sindaco
Giuseppe Mossi Segretario*